

STATUTO
dell'Associazione

"A.I.M.I.P. Associazione Italiana Malattie Interstiziali o rare del Polmone - ONLUS -"

Carta semplice

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

E' costituita con Sede in Via Etruria, 14 in Roma, l'Associazione denominata "A.I.M.I.P. Associazione Italiana Malattie Interstiziali o rare del Polmone" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Durata

Art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3.

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4.

L'Associazione "A.I.M.I.P.", più avanti chiamata per brevità Associazione, ha struttura democratica, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso ed è fondata sul principio delle pari opportunità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nei seguenti settori: assistenza sociale, socio-sanitaria e formazione.

Art. 5. Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- A. Fornire supporto ed assistenza alle persone affette da patologie interstiziali e/o rare dell'apparato respiratorio ed ai loro familiari, avvalendosi anche del supporto di personale qualificato con l'eventuale istituzione di un numero verde con l'obiettivo di migliorarne la qualità di vita;
- B. Facilitare l'interazione con le strutture sanitarie preposte all'assistenza sanitaria (ad esempio CAD - Centro Assistenza Domiciliare) collaborando con quest'ultime per migliorare le condizioni sociali e la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari;
- C. Collaborare con organizzazioni operanti nell'ambito della telemedicina per migliorare le condizioni di assistenza del paziente affetto da patologie invalidanti (esempio: fibrosi polmonare idiopatica in

stadio avanzato) che non consentono alla persona la mobilità necessaria per recarsi in strutture sanitarie;

- D. Istituire convenzioni con strutture (ad esempio alberghi e pensioni) a favore dei soci che, dovendo sottoporsi a cure sanitarie (ad esempio: visite mediche specialistiche, trapianto d'organo, operazioni chirurgiche) in strutture riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale, debbano recarsi fuori del luogo di residenza.
- E. Creare incontri tra le persone affette e, ove non fosse possibile fisicamente, creare una rete telematica di interscambio di informazioni;
- F. Promuovere e sostenere la ricerca biomedica, nell'ambito delle patologie interstiziali e/o rare dell'apparato respiratorio, anche istituendo un fondo da devolvere a Fondazioni o Enti di ricerca nell'ambito delle patologie interstiziali e/o rare dell'apparato respiratorio nel rispetto e con i vincoli imposti dalle Leggi vigenti in materia;
- G. Sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di intervenire affinché le malattie interstiziali polmonari acquisiscano maggiore importanza nel contesto dell'assistenza alle persone affette, nella ricerca medica, biologica e farmacologica;
- H. Promuovere e sostenere il progetto "Malattie Interstiziali" con raccolte di firme.
- I. Promuovere e sostenere "la giornata delle persone affette da interstiziopatia polmonare";
- J. Eventuale costituzione e gestione di un centro telematico di documentazione internazionale di ricerca ed informazione ad uso esclusivo di personale qualificato (biologi e medici) per fini di ricerca;
- K. Collaborare, in piena autonomia, con altre associazioni nazionali ed internazionali che si occupano di patologie rare con particolare riguardo a quelle a carico dell'apparato respiratorio.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- partecipare ed organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali e di informazione nelle scuole e nelle università, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione e per diffondere la conoscenza delle patologie interstiziali e/o rare dell'apparato respiratorio;
- redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico nell'ambito delle patologie interstiziali e/o rare dell'apparato respiratorio;
- instaurare rapporti con le aziende produttrici ed enti fornitori di apparecchiature biomedicali per migliorarne l'uso ed il comfort raccogliendo i suggerimenti dai Soci e dagli utilizzatori non aderenti all'Associazione e che vorranno fornire suggerimenti;
- ottenere finanziamenti e contributi, anche dallo Stato, per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati .

- ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra. L'Associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate nel presente articolo e quelle direttamente connesse - potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse nel rispetto dei vincoli imposti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci

Art. 6.

Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. ordinari
- b. onorari.

I soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i soci appartenenti a qualsiasi categoria individuata nel presente Statuto hanno pari diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di quindici giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10.

La qualifica di socio si perde per:

- a. morte,
- b. dimissioni;
- c. morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.

Art. 11.

La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12.

L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci.

E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili anche nel caso di dimissioni o perdita della qualifica di socio come dal precedente Art.11 del presente Statuto.

Organi sociali

Art. 13.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. il Collegio dei Probiviri.

Emolumenti

Art. 14.

Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR n. 645/94 e dal DL n. 336/95 e successive modificazioni e integrazioni.

I componenti gli organi sociali possono ricoprire, a loro scelta, la propria carica e svolgere le attività assegnate anche a solo titolo gratuito ed in tal caso non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante: il sito Internet ufficiale dell'Associazione, email, fax, avviso pubblico su quotidiano nazionale, via posta ordinaria e/o raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima sia in seconda convocazione è ammessa la delega, il numero massimo di deleghe per socio partecipante è fissato a due.

Art. 16.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.
- approvare regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da tre a sei, nominati dall'Assemblea; dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili per due ulteriori mandati di pari durata.

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo :

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- revoca, per fondati motivi il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il rendiconto economico e finanziario/bilancio preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.
- assume e licenzia l'eventuale personale dell'Associazione, fissandone le retribuzioni e le mansioni

Il Presidente

Art. 20.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è a capo del Personale.

Il Vicepresidente

Art. 21.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Segretario

Art. 22.

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni/assemblee;

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23.

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il collegio rimane in carica due esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

Collegio dei Probiviri

Art. 24.

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 2 (due) esercizi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 25.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario/bilancio.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto economico e finanziario/bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 26.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 
- a. quote associative;
 - b. contributi degli aderenti;
 - c. contributi di privati;
 - d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
 - i. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 27.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. donazioni, lasciti o successioni.

Art. 28.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 29.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Durante la vita dell'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano

parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997 (tutela, promozione e valorizzazione dei beni storico-artistici e dell'ambiente), i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico.

b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Norma finale

Art. 30.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Nel giorno **nove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilasette** il presente Statuto è letto approvato e sottoscritto dai Componenti, come da Atto Costitutivo a cui lo Statuto viene allegato:

Il presente Statuto è composto di nove fogli su nove pagine.

